



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”*;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero

dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell’ambito di un unico provvedimento le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall’Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (nel seguito: PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*”, recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito, DM 4 luglio 2019);

CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 5, comma 1, che i meccanismi di supporto si conformino, tra l’altro, ai seguenti criteri generali:

- a) l’incentivo (nel seguito, supporto) è proporzionato all’onerosità dell’intervento per garantirne l’equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
- b) i meccanismi di supporto sono adottati conformemente alla disciplina dell’Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere al supporto le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
- c) il supporto è assegnato tramite una tariffa (nel seguito, prezzo di aggiudicazione) erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
- d) il periodo di diritto al supporto decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
- e) il supporto non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
- f) il supporto trova copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
- g) nell’ambito dei meccanismi di supporto è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;
- h) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri meccanismi di supporto, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un’equa remunerazione degli interventi;
- i) non è consentito l’artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
- j) i meccanismi di supporto sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

CONSIDERATO altresì che il decreto legislativo n. 199 del 2021 all’articolo 5, definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di supporto per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

- a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il supporto è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
- b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW, con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, il supporto è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio degli impianti;

CONSIDERATO inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

- a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
- b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l’iscrizione preliminare a

bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.

- c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
- d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

CONSIDERATO infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che:

- a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;
- b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 recante *"Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW"*;

RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi;

RITENUTO di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW:

RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superficie già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

VISTA la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

VISTO il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

RITENUTO di dover ammettere al meccanismo di supporto solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(nel seguito, decreto legislativo n. 152 del 2006);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'accesso al meccanismo di supporto, alla luce delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, sia necessario stimolare una riduzione progressiva dei costi, al fine di portare le tecnologie, nel periodo di vigenza quinquennale, verso una progressiva competitività di mercato;

RITENUTO opportuno, visto il periodo di validità della misura, stimare il valore dei contingentati complessivamente resi disponibili puntando agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, non tenendo conto in prima applicazione dello sviluppo atteso delle iniziative a mercato;

RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravii sulle tariffe elettriche, contemperando l'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030;

CONSIDERATO che, la misura, alla luce di quanto precisato al precedente alinea, dovrà consentire di conseguire la diversificazione sia con riferimento ai profili attesi di produzione legati alla specifica tecnologia sia, per quanto concerne la localizzazione della capacità approvvigionata, con l'obiettivo di evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete e di ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema;

RITENUTO opportuno, a tal fine, prevedere procedure con contingenti distinti per tecnologia e disegnate con l'obiettivo di fornire adeguati segnali locazionali coerenti con gli sviluppi attesi della rete elettrica;

RITENUTO di dover prevedere meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 200 kW, il meccanismo di supporto di cui al presente decreto debba prevedere la contrattualizzazione da parte del sistema mediante contratti per differenze a due vie, per cui si riconosce al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedure d'asta e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento pari al prezzo zonale dell'energia elettrica laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire al sistema la medesima differenza;

RITENUTO opportuno introdurre semplificazioni nella procedura di accesso al meccanismo di supporto;

RITENUTO altresì opportuno di prevedere il pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione nei casi di prezzi negativi o nulli sul mercato del giorno prima, di impianti soggetti a fermate derivanti da cause di forza maggiore e impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti dai gestori di rete, ciò al fine di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti.

RITENUTO infine opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, (nel seguito, DM 23 giugno 2016), basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi.

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e le relative regole per il dispacciamento sono oggetto di regolazione dell'ARERA;

CONSIDERATO che la durata dei contratti deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 7 agosto 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e terminata il 25 settembre 2023.

VISTO il parere n. XXX/XXX/YYY dell'ARERA, reso il XX yyyy XXXX;

CONSIDERATO opportuno accogliere la richiesta espressa dall'ARERA ...

RITENUTO non opportuno accogliere le proposte di ARERA relative a:

a) ...

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del XX yyyy XXXX;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

a) ...

RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

a) ...

VISTA la decisione della Commissione europea XXX del XXX con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

- a) impianti solari fotovoltaici;
- b) impianti eolici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fino alla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 5 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2028.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui all'articolo 2 del DM 4 luglio 2019, nonché le seguenti definizioni:

- a) "integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico": è l'intervento realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto. Nel caso di impianti realizzati su aree interessate da vincoli sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell'impianto preesistente, l'intervento può riguardare solo le opere, infrastrutture ed edifici non ricadenti nelle zone vincolate;
- b) "rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili": è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016;
- c) "potenza nominale di un impianto": somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:
 - i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera g);

- ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
 - iii. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC* (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.
- d) "prezzo di esercizio": prezzo di cui all'Allegato 1 che rappresenta il prezzo di aggiudicazione per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di supporto e la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto.
- e) "Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili": intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME).
- f) "Impianto multi-sezione": impianto composto da più sezioni, che confluiscono su un unico punto di connessione alla rete (identificato dal sistema GAUDI' di Terna con il codice POD) e che soddisfa i seguenti requisiti:
1. un solo soggetto proponente deve avere la titolarità di tutte le sezioni componenti l'impianto;
 2. ciascuna sezione dell'impianto deve essere dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e deve avere un proprio codice sezione e codice UP così come identificati nel sistema GAUDI' di Terna;
 3. il parallelo alla rete dell'ultima sezione deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.

Art. 3

(Modalità e requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 8, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), nonché i requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto e declinati nelle regole operative di cui all'articolo 10. Per tali impianti i prezzi di aggiudicazione sono i prezzi di esercizio indicati all'Allegato 1.
2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti di contingenti di potenza assegnati, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
 - b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
 - c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) nonché i requisiti di cui all'Allegato 2 e declinati nelle regole operative di cui all'articolo 10.
 - d) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento.
3. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
4. Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:
 - a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 78;

- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

5. Non è consentito, altresì, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5 comma 3.

6. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

7. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, i predetti soggetti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell'impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 10. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell'impianto di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1.

8. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, integrale ricostruzione e potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

9. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, anche interventi realizzati su impianti per i quali è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica di lungo termine, fermo restando che l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è consentito limitatamente alla quota di potenza per la quale non sia stato sottoscritto il contratto di lungo termine e in funzione della potenza complessiva dell'impianto. In tali casi il requisito di cui all'articolo 9 comma 5 è da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.

Art. 4

(Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 3 comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sul prezzo di esercizio, comunque non inferiore al 2%.

4. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva secondo le modalità definite all'interno delle regole operative di cui all'articolo 10. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, così come individuato nella Tabella 1 dell'Allegato 1.

5. Per le procedure svolte nel 2024, i prezzi di esercizio posti a base d'asta sono quelli indicati all'Allegato 1. I valori dei prezzi di esercizio sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6. La stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per tecnologia nelle procedure competitive su base quinquennale, è riportata nella Tabella 1.

Tecnologia	2028 (GW)
Fotovoltaico	45
Eolico	16,5
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02
Totale	62,15

Tabella 1

7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Terna, in collaborazione con il GSE, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per approvazione, una proposta di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione nei successivi 5 anni articolata per tecnologia, secondo il formato della tabella 1.

8. Entro il medesimo termine di cui al comma 7, Terna e GSE trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per approvazione, una proposta di coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate per ciascuna zona di mercato ai fini della definizione della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 3.

9. Le proposte di cui ai commi 7 e 8 sono formulate al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minor costo per il consumatore finale. I contingenti ed i coefficienti sono, pertanto, determinati tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) l'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica;
- b) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
- c) le richieste di autorizzazione;
- d) la ripartizione fra le regioni dell'obiettivo nazionale stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- e) i profili di produzione attesi per le differenti tecnologie di generazione;
- f) l'evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché delle risorse di accumulo connesse alla rete di distribuzione e alla capacità di accumulo disponibile, ivi inclusa quella approvvigionata ai sensi del decreto legislativo n. 210 del 2021;
- g) i tempi di realizzazione, la vita utile e le dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di generazione rinnovabile.

10. GSE, acquisendo i dati da Terna, aggiorna con cadenza almeno biennale le proposte di cui ai commi 7 e 8 per tenere conto dell'evoluzione degli elementi di cui al comma 9. Le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati da parte di Terna al GSE avverranno secondo quanto riportato nelle regole applicative di cui all'art 10 comma 1.

11. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

12. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, sono definiti nelle regole operative di cui all'articolo 10, garantendo comunque almeno due procedure l'anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

13. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere aggiornate le quantità di cui all'articolo 1, comma 3 nonché le stime di cui all'articolo 4, comma 6 in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative di potenza inferiore o uguale a 1 MW e delle iniziative a condizioni di mercato.

Art. 5

(Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

- a) l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio;
- b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 10.
- c) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- d) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

- a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;
- b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al meccanismo di supporto.

3. In esito ad ogni procedura, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto al prezzo di esercizio cui sono applicati i coefficienti di cui all'articolo 4, comma 8 solo ai fini della formazione della graduatoria.

4. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

5. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto in esito all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 4, comma 8, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenete amianto;
- b) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all'articolo 10 al presente decreto;
- d) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 9;
- e) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

6. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Art. 6

(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, non sono tenuti all'invio della

documentazione afferente all'ottenimento del titolo abilitativo.

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 7

(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva)

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Tipologie di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Eolico	Nuovi Impianti	34
Solare fotovoltaico*	Nuovi Impianti	21
Idroelettrico**	Nuovi Impianti	54
Gas residuati dai processi di depurazione	Nuovi Impianti	54
Eolico	Rifacimenti	19
Idroelettrico***	Rifacimenti	39
Gas residuati dai processi di depurazione	Rifacimenti	27

Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi

Tabella 2

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva, inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art.8

(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

1. I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i novanta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

2. Per gli impianti che accedono per il tramite di procedure competitiva, il GSE acquisisce la data di entrata in esercizio dal sistema GAUDI di Terna e, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 1, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione)

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, anche con le modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione

dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17/2022, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprendiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);

- b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:
 - i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

2. In recepimento di provvedimenti emanati da ARERA, il GSE, nell'ambito dello schema di contratto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g) può apportare, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento in caso di eventuali variazioni rilevanti alla normativa di riferimento.

3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat per tenere conto de:

- a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data in cui si tiene la procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- b) l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di *operation and maintenance* valutata in percentuale in funzione della tecnologia, come definita nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 10 di cui al presente decreto.

4. Il GSE regola i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all'Allegato 1.

5. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2 aventi potenza superiore a 6 MW è previsto l'obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento secondo le modalità di cui al comma 8 lettera b), mentre per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, di potenza inferiore o uguale a 6 MW e per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 la predetta abilitazione è facoltativa.

6. GSE calcola l'ammontare dei pagamenti di cui al comma 1 sulla base dell'energia elettrica producibile dall'impianto, in luogo della produzione netta immessa, nei casi di:

- a) impianti soggetti a fermate derivanti da ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori del mercato per il servizio del dispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore;
- b) prezzi zonal nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, ma nei limiti della somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento;
- c) impianti soggetti a taglio della produzione in esito ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che devono essere presentate a prezzo non inferiore a zero.

7. Per impianti non soggetti all'obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e per i quali non sia decisa l'abilitazione le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 6 non si applicano. Inoltre, nel caso in cui gli impianti che non vengano abilitati abbiano potenza maggiore di 200 kW (e fino a 6 MW) l'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano, per un periodo superiore a sei ore consecutive. Il periodo di diritto al meccanismo di supporto è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione.

8. L'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni di cui al precedente comma 6, con particolare riferimento a:

- a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, eventualmente estendendo alle altre fonti i criteri previsti nell'ambito della disciplina della mancata produzione eolica;
- b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato di Bilanciamento e/o alle piattaforme europee di bilanciamento.

Art. 10
(Regole operative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per approvazione, una proposta relativa alle regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure di accesso allo stesso, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l'iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- d) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- e) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- f) le modalità di erogazione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva;
- g) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;
- h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- i) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- j) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche, in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione;
- l) la modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo può essere ridotta;
- m) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- n) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
- o) l'algoritmo di selezione utilizzato nell'ambito delle procedure d'asta per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 4, comma 8;
- p) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 13.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

Art. 11
(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova

- dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

Dove

- : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all'articolo 4, comma 1;
- : è l'energia totale importata dallo Stato membro n;
- : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;
- : rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 5, nel limite del valore secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 12 (Condizioni di cumulabilità)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con:

- a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contribuiti in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
- b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 13 (Monitoraggio)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 2, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all'Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza disponibili. Tali eventuali modifiche si applicano decorsi sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse e alle procedure bandite successivamente dalla loro adozione.

3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.

4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

5. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 14
(Piano di valutazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2022) XXX final dell'xx XXXX 2022. In particolare, il soggetto valutatore:

- a) è indipendente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2027 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito *internet*.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15
(Disposizioni finali)

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso ai pertinenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Gilberto PICHETTO FRATIN

Allegato 1 - Prezzi di esercizio e vita utile convenzionale degli impianti

1. Prezzo di esercizio

Fonte rinnovabile	Vita utile convenzionale degli impianti	Costo di investimento	Prezzo di esercizio Proposto
	anni	€/kW	€/MWh
Fotovoltaica	20	900	85
Eolica	20	1.300	80
Idraulica	20	4.800	110
Gas residuati dai processi di depurazione	20	7.000	100

Tabella 1 – Vita utile convenzionale e tariffe di riferimento

2. Correzioni del prezzo di aggiudicazione

1. Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 35 €/MWh, per impianti fotovoltaici realizzati su coperture di potenza fino a 1 MW il prezzo di

aggiudicazione è corretto nella misura di + 10 €/MWh. Tali valori sono tra loro cumulabili.

3. Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento e potenziamento

Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, rifacimento e potenziamento, al prezzo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all'articolo 9, si applicano le condizioni e le modalità previste dal DM 4 luglio 2019. A tali fini il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è individuato nella tabella 1 al presente Allegato.

4. Calcolo della riduzione al prezzo di aggiudicazione per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 12, comma 1)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Allegato 2 – Requisiti specifici per l'accesso ai meccanismi di supporto

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso al meccanismo di supporto sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti idroelettrici

Per impianti idroelettrici la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW rientrano in una delle seguenti casistiche:
 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale
 - ii. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'Allegato A del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77, comma 10 –bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, a supporto dell'autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L'autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all'articolo 10 al presente decreto. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- b) per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini dell'ammissione ai meccanismi di supporto il produttore allega un'attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12 -bis, comma 1, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- c) per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

2. Gas residuati dai processi di depurazione

Per impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, comprovato tramite il rilascio della certificazione di sostenibilità di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
- b) per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, tale requisito non è richiesto se il digestato viene immediatamente conferito agli impianti di compostaggio.

3. Impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche

- a) sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- b) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.
- c) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 10.

